

- h) istituire, tenere e aggiornare gli Albi territoriali delle qualifiche tecniche (art. 76 RA);
- i) elaborare, ogni anno, il programma di attività della successiva stagione sportiva territoriale (art. 46 RA);
- j) tenere il libro dei verbali delle decisioni assunte dal Consiglio;
- k) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo della Lega calcio territoriale.

Ha poteri di:

- l) eleggere il Presidente;
- m) eleggere la Direzione su proposta del Presidente;
- n) eleggere il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente;
- o) nominare, rimuovere o sostituire il Coordinatore di ciascun Settore;
- p) nominare, rimuovere o sostituire i Giudici di primo grado;
- q) nominare, rimuovere o sostituire il Procuratore arbitrale;
- r) emanare norme e modificarle;
- s) applicare le sanzioni amministrative previste dal Regolamento Organico.

24. Presidente della Lega calcio territoriale

Il Presidente è nominato dal Consiglio della Lega calcio territoriale e dura in carica 4 anni. È responsabile del regolare funzionamento degli Organi e dei Settori della Lega calcio territoriale.

Ha il compito di:

- a) rappresentare la Lega calcio territoriale in ogni sede;
- b) presentare, annualmente, il programma di attività;
- c) proporre al Consiglio della Lega calcio territoriale i nominativi dei Coordinatori di Settore.

Ha poteri di:

- d) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio della Lega calcio territoriale e la Direzione;
- e) sciogliere il Consiglio della Lega calcio territoriale nel caso previsto dal V comma dell'articolo precedente;
- f) proporre al Consiglio i componenti della Direzione nel numero ritenuto necessario;
- g) proporre al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie ad uno dei suoi componenti.

In casi di necessità e urgenza il Presidente - ascoltato il parere del Vicepresidente vicario - può assumere decisioni di competenza del Consiglio della Lega calcio territoriale. Tali decisioni devono essere ratificate nella prima riunione successiva, che comunque deve essere convocata non oltre un mese dall'emissione del provvedimento. In caso di mancata ratifica, l'Organo competente deve provvedere a regolare gli effetti prodotti dalla decisione non ratificata.

25. Vicepresidente vicario della Lega calcio territoriale

Il Vicepresidente vicario è eletto, su proposta del Presidente della Lega calcio territoriale, dal Consiglio della Lega calcio territoriale e ha il compito di sostituire il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento o in caso di sua specifica delega.

26. Direzione della Lega calcio territoriale

La Direzione della Lega calcio territoriale viene eletta dal Consiglio su proposta nominativa del Presidente territoriale ed è formata dal Presidente stesso e da non meno di quattro membri tra cui il Vice Presidente vicario territoriale.

La Direzione è organo esecutivo della Lega tra un Consiglio e quello successivo. Essa è convocata dal Presidente territoriale e le sue riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

Alle riunioni della Direzione in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone ma senza diritto di voto.

Delle riunioni della Direzione è redatto verbale.

La Direzione istruisce le delibere di esclusiva pertinenza del Consiglio territoriale.

Da attuazione alle delibere del Consiglio territoriale.

Adotta, in caso di necessità ed urgenza, decisioni su materie di competenza del Consiglio territoriale sottoponendole a ratifica alla seduta immediatamente successiva.

Predisporre il bilancio di previsione e quello consuntivo della Lega calcio territoriale.

Delle decisioni assunte dalla Direzione deve essere data tempestiva informazione al Consiglio.

27. Gruppi di lavoro della Lega calcio territoriale

Il Consiglio della Lega calcio territoriale può delegare proprie funzioni a Gruppi di lavoro indicando la materia di competenza.

I Gruppi di lavoro sono costituiti da componenti del Consiglio e possono essere integrati da persone esterne allo stesso.

In caso di emanazione di eventuali norme derogatorie, la formulazione delle stesse spetta a un apposito Gruppo di lavoro, tecnicamente competente, che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI

28. Definizione di Settore

I Settori sono i rami organizzativi delle Leghe calcio a tutti i livelli e si dividono in: attività, arbitrale e disciplina.

29. Settore attività

Il Settore attività ha il compito di organizzare l'attività e di promuovere la formazione dei Dirigenti, degli Allenatori e degli Operatori in genere.

Il Settore attività è composto dai seguenti soggetti:

- a) **Coordinatore** che - in virtù dei poteri trasferitigli dal Consiglio competente - garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli dal predetto Consiglio e svolge compiti di organizzazione, formazione e di coordinamento fra i seguenti suoi collaboratori:
- b) **Coordinatore di Area** (solo a livello nazionale), che in collaborazione con il Coordinatore nazionale ed i Coordinatori regionali, esplica quanto stabilito al precedente punto, nell'area geografica di sua competenza;
- c) **Commissioni**, che hanno i compiti loro delegati dal Coordinatore;

30. Settore arbitrale

Il Settore arbitrale ha il compito di organizzare l'attività arbitrale e di promuovere la formazione di Arbitri, Assistenti ufficiali, Osservatori, Designatori.

Il Settore arbitrale è composto dai seguenti soggetti:

- a) **Cordinatore** che - in virtù dei poteri trasferitigli dal Consiglio competente - garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli dal predetto Consiglio e svolge compiti di organizzazione, formazione e di coordinamento fra i seguenti suoi collaboratori;
- b) **Coordinatore di Area** (solo a livello nazionale), che in collaborazione con il Coordinatore nazionale ed i Coordinatori regionali, esplica quanto stabilito al precedente punto, nell'area geografica di sua competenza;
- c) **Commissioni**, che hanno i compiti loro delegati dal Coordinatore;
- d) **Arbitri**;
- e) **Designatore arbitrale**, che - scelto dal Coordinatore - ha il compito di designare gli Arbitri e gli Assistenti ufficiali alla direzione delle singole gare del livello d'appartenenza;
- f) **Assemblea del Settore arbitrale** (solo a livello territoriale), che ha il potere di nominare i delegati del Settore all'Assemblea della Lega calcio territoriale. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lega territoriale calcio, attraverso la pubblicazione dell'ordine del giorno sul Comunicato ufficiale, che deve avvenire almeno 20 giorni prima della riunione. All'Assemblea partecipano tutti i componenti del Settore.

31. Settore disciplinare

Il Settore disciplinare ha il compito di organizzare l'attività disciplinare e di promuovere la formazione di Giudici e Procuratori arbitrali.

Il Settore disciplinare è composto dai seguenti soggetti:

- a) **Coordinatore** che - in virtù dei poteri trasferitigli dal Consiglio competente - garantisce l'adempimento degli indirizzi fornitigli dal predetto Consiglio e svolge compiti di organizzazione, formazione e di coordinamento fra i seguenti suoi collaboratori:
- b) **Commissione Normativa Generale e Regolamenti** (solo a livello nazionale) che ha i compiti previsti dall'art. 13 RO;
- c) **altre Commissioni**, che hanno i compiti loro delegati dal Coordinatore;
- d) **Giudice disciplinare di primo grado, Giudice d'appello, Corte nazionale di giustizia**, che hanno le funzioni giurisdizionali indicate nel Regolamento disciplinare;
- e) **Procuratore arbitrale** che ha i compiti di indagine previsti dall'articolo 65 RD;
- f) **Assemblea del Settore disciplinare** (solo a livello territoriale), che ha il potere di nominare i delegati del Settore all'Assemblea della Lega calcio territoriale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lega territoriale calcio attraverso la pubblicazione dell'ordine del giorno sul Comunicato ufficiale, che deve avvenire almeno 20 giorni prima della riunione. All'Assemblea partecipano tutti i componenti del Settore.

TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE

32. Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono:

- **inibizione a ricoprire cariche dirigenziali**, disposta nei confronti dei singoli Soci;
- **revoca del titolo sportivo** disposta nei confronti delle Associazioni;
- **esclusione dalla manifestazione** disposta nei confronti delle Associazioni;
- **non accettazione dell'iscrizione a manifestazione/i** sportiva/e, disposta nei confronti delle Associazioni;

33. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare

Un Socio, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della Lega calcio Uisp, e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, deve essere inibito dalla carica ricoperta per la durata della squalifica. La sanzione amministrativa è erogata dal Consiglio della Lega calcio del medesimo livello cui appartiene il Giudice che ha disposto il provvedimento disciplinare e deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo all'emanazione della stessa sanzione amministrativa, pena la sua nullità.

34. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a mancata comunicazione del Presidente di Lega calcio regionale

Il Presidente di Lega calcio regionale che non informa le proprie associazioni sulle Norme di partecipazione all'attività della Lega nazionale subisce un periodo di inibizione a ricoprire cariche nazionali da 3 mesi a 2 anni. La sanzione amministrativa è erogata dal Consiglio della Lega calcio nazionale e deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale e regionale di competenza immediatamente successivi all'emanazione della predetta sanzione amministrativa. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

35. Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a mendace dichiarazione resa dal Presidente di Lega calcio territoriale

Il Presidente di Lega calcio territoriale che rende una mendace dichiarazione sulla legittimità della partecipazione dei suoi Tesserati alle Finali nazionali subisce un periodo di inibizione a ricoprire cariche nazionali e regionali da 1 a 3 anni. La sanzione amministrativa è erogata dal Consiglio della Lega calcio nazionale e deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale e, territoriale di competenza immediatamente successivi all'emanazione della predetta sanzione amministrativa. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

36. Revoca del titolo sportivo e non accettazione dell'iscrizione alle Finali nazionali conseguente a provvedimento disciplinare disposto ai sensi degli articoli 151 e 152 RD

Qualora sia resa una mendace dichiarazione in merito alla legittimità della partecipazione di un Socio alle Finali nazionali, il Consiglio della Lega calcio nazionale - preso atto del provvedimento disciplinare che ha definitivamente disposto in merito - deve disporre nei confronti delle Associazioni responsabili la sanzione amministrativa della revoca dell'eventuale titolo sportivo e della non accettazione dell'iscrizione alle Finali nazionali per un periodo da 1 a 5 anni.

La sanzione amministrativa deve essere pubblicata sui Comunicati ufficiali nazionale, regionale e territoriale di competenza immediatamente successivi all'emanazione della predetta sanzione. Tale sanzione diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale nazionale.

37. Non accettazione dell'iscrizione a Finali nazionali e inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguenti alla mancata pubblicazione di provvedimenti disciplinari e amministrativi

Qualora una Lega calcio non pubblichi sul proprio Comunicato ufficiale un provvedimento disciplinare o amministrativo nonostante ciò sia disposto dal Normativa generale o da un atto della Lega calcio di livello superiore, quest'ultima deve disporre la sanzione dell'inibizione a ricoprire cariche dirigenziali al suo livello di competenza nei confronti del Presidente della Lega calcio inadempiente per un periodo che non può essere superiore a 3 anni e inferiore a 6 mesi.

Se la violazione dell'obbligo di pubblicazione perdurasse per oltre un mese, la Lega calcio che ha disposto la predetta inibizione ne deve dare comunicazione alla Lega nazionale calcio il cui Consiglio deve deliberare la non accettazione alle fasi finali nazionali di tutte le Associazioni affiliate alla Lega calcio inadempiente.

In ogni caso le predette sanzioni amministrative devono ritenersi revocate di diritto trascorso un mese dal giorno della tardiva pubblicazione.

38. Non accettazione dell'iscrizione a manifestazioni, esclusione dalla manifestazione e inibizione a ricoprire cariche dirigenziali per gravi comportamenti

Il Consiglio della Lega calcio competente può disporre le seguenti sanzioni amministrative:

- a) a carico **dei Soci** che abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ordinamento e dell'immagine della Lega calcio o per inadempimenti economici: **l'inibizione a ricoprire cariche dirigenziali;**
- b) a carico delle **Associazioni** che abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ordinamento e dell'immagine della Lega calcio o per inadempimenti amministrativi (art. 5 RA) o economici:

I) non accettazione dell'iscrizione alla manifestazione;

II) esclusione dalla manifestazione.

Il periodo dell'inibizione non può essere superiore a 5 anni e inferiore a 6 mesi.

39. Procedimento amministrativo

Nei casi previsti dagli articoli del presente titolo, il Consiglio della Lega calcio competente deve dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Tale comunicazione deve essere effettuata con mezzo scritto e deve contenere l'indicazione dell'addebito e l'assegnazione di un termine non inferiore a 8 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di eventuali deduzioni difensive.

La relativa decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale e inviata all'interessato con mezzo scritto.

40. Impugnazione

Avverso le sanzioni amministrative l'interessato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, può ricorrere al Consiglio della Lega calcio di livello superiore.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione dovrà essere resa nota entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso e potrà essere ulteriormente impugnata, se del caso, fino al livello nazionale.

L'impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni amministrative erogate dalla Lega nazionale calcio non sono impugnabili in alcuna sede.

Titolo VII L'INDULTO

41. Condizioni per la concessione dell'indulto

I Soci colpiti da squalifica a tempo possono inoltrare richiesta di indulto alla Direzione della Lega calcio nazionale solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la sanzione disciplinare irrogata sia pari o superiore a tre anni;
- b) il richiedente:
 - I) abbia scontato almeno la metà della sanzione;
 - II) non abbia beneficiato di altri indulti;
 - III) abbia tenuto, durante il periodo di squalifica o inibizione, un comportamento corretto e abbia dimostrato un fattivo ravvedimento.

La richiesta di indulto deve essere proposta direttamente dall'interessato al Presidente della Lega calcio d'appartenenza. Quest'ultimo cura la fase istruttoria formando il relativo fascicolo che deve contenere la seguente documentazione:

- I) copia del referto di gara in cui è descritto il fatto commesso;
- II) copia del Comunicato ufficiale in cui è stata pubblicata la decisione degli Organi disciplinari;
- III) parere del Consiglio della Lega calcio competente.

Il fascicolo così formato deve essere inviato alla Direzione della Lega calcio nazionale entro un mese dalla ricezione dell'istanza. La decisione sull'istanza di indulto spetta esclusivamente alla Direzione della Lega calcio nazionale, senza che il suo giudizio possa in alcun modo riguardare la congruità della sanzione disciplinare erogata.

La decisione sull'istanza deve essere sempre adeguatamente motivata e resa nota mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'interessato;
- pubblicazione sui Comunicati ufficiali della Lega calcio territoriale e/o regionale competente e di quella nazionale, immediatamente successivi alla data della delibera.

R. O.

L'indulto ha effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Comunicato ufficiale della Lega calcio territoriale e/o regionale competente. In difetto, la riabilitazione è comunque operante dopo una settimana dalla pubblicazione sul Comunicato ufficiale della Lega calcio nazionale. Il provvedimento d'indulto sospende l'esecuzione della pena a condizione che l'interessato non subisca sanzioni definitive per fatti illeciti della stessa indole entro tre anni dal giorno della pubblicazione del provvedimento d'indulto sul Comunicato ufficiale della Lega calcio nazionale. In tal caso si estinguono sia la sanzione sia gli effetti a essa collegati. In caso contrario, l'indulto è revocato di diritto e viene data esecuzione alla parte di sanzione sospesa. Il provvedimento della Direzione della Lega calcio nazionale non è impugnabile.